

navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;

d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri;

d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dagli articoli 41 e 42, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 300/1999, ivi comprese le espropriazioni;

d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;

d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane.

Inoltre, in base alla medesima normativa di riforma e del decreto legislativo n. 300/1999, il Ministero svolge funzioni e compiti di:

- monitoraggio, controllo e vigilanza nelle predette aree funzionali;
- vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
- organismo investigativo, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 18 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

In particolare, circa le specifiche competenze delle principali strutture organizzative suindicate, si precisa quanto segue:

▪ il Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 211/08, esercita le funzioni e i compiti di spettanza statale, di cui all'art. 42 del decreto legislativo n. 300/99, nelle aree di pertinenza così individuate: politiche per il personale; coordinamento e supporto alla redazione del bilancio del Ministero; relazioni sindacali; affari generali; infrastrutture ferroviarie ed interoperabilità ferroviaria; identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con particolare riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale; pianificazione generale delle infrastrutture; monitoraggio dei progetti internazionali e comunitari; pianificazione strategica di settore; gestione dei programmi d'iniziativa comunitaria; regolazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; realizzazione di programmi speciali; grandi eventi; rapporti con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; rete nazionale stradale ed autostradale; convenzioni uniche autostradali e relativi piani economico-finanziari; edilizia residenziale; edilizia demaniale; politiche abitative e dell'edilizia, concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane; programmi di riqualificazione urbana; repressione dell'abusivismo; dighe ed infrastrutture idriche ed elettriche; norme tecniche di costruzione e sicurezza nell'esecuzione delle opere pubbliche; verifica del rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di sicurezza; sicurezza nelle gallerie; monitoraggio delle infrastrutture per la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;

▪ I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere a), b), *d-ter*), *d-quater*) e, per quanto di competenza, lettera *d-bis*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, i Provveditorati interregionali svolgono, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attività:

- opere pubbliche di competenza del Ministero;

- attività di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate dal Ministero e da altri Enti pubblici;
- attività di supporto su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonché di Enti ed organismi pubblici;
- attività di competenza statale di supporto alla repressione dell'abusivismo edilizio;
- supporto all'attività di vigilanza sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture autostradali;
- supporto alla attività di gestione dei programmi di iniziativa comunitaria;
- attività di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;
- supporto alle attività della Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture;
- supporto alla Direzione generale per le infrastrutture stradali, per le attività di competenza;
- espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

▪ il Consiglio superiore dei lavori pubblici esercita, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo DPR n. 211/08, le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204. Alla stregua dell'art. 2 di tale ultimo decreto, il Consiglio:

a) svolge funzioni consultive ed esprime pareri circa:

- i progetti di lavori pubblici di competenza statale e i progetti relativi all'informatica ed alle infrastrutture tecnologiche a servizio dei trasporti, di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo 2;

- le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, le linee generali della programmazione delle grandi reti di interesse nazionale, i piani aeroportuali e le vie di navigazione di interesse nazionale, i programmi di lavori pubblici, i progetti delle opere pubbliche o di interesse pubblico, i progetti delle altre amministrazioni pubbliche;

- ogni altra questione, ove sia previsto dalle norme vigenti;

- i testi delle norme tecniche di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo art. 2, nonché le relative circolari e linee guida;

- le questioni pertinenti comunque le predette materie sottoposte al suo esame dagli organi costituzionali, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, da singoli Ministri, dai presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici, dalla Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e dalle altre autorità indipendenti;

b) cura la predisposizione delle norme tecniche fondamentali sulla sicurezza minima delle costruzioni da osservarsi su tutto il territorio nazionale;

c) esercita il coordinamento tecnico-scientifico dell'attività normativa, nazionale ed in ambito europeo, nei settori indicati al comma 3 dell'art. 2 sopra menzionato;

d) esercita, d'intesa con il Consiglio nazionale delle ricerche, la vigilanza sugli enti di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che svolgono le funzioni di organismo di normalizzazione limitatamente al campo dell'ingegneria civile e strutturale ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;

e) su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può svolgere specifiche missioni tecniche in merito a problematiche di particolare complessità;

f) svolge attività di consulenza per l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per le questioni di ordine tecnico e per ogni altra questione per la quale l'Autorità ritiene di richiedere il parere;

g) predispone annualmente una relazione al Parlamento che dia conto dell'attività svolta, nonché delle principali tematiche emerse nel corso dell'anno nei diversi settori dell'ingegneria.

▪ il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 211/08, esercita le funzioni e i compiti di spettanza statale, di cui all'art. 42 del decreto legislativo n. 300/99, nelle aree di pertinenza così individuate: programmazione,

indirizzo, regolazione e vigilanza in materia di trasporti terrestri; omologazione di veicoli ed abilitazione conducenti; programmazione e regolazione in materia di trasporto intermodale; trasporto pubblico locale; piani urbani della mobilità, trasporto su ferrovia; vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie; autotrasporto di persone e cose; monitoraggio, elaborazione e controllo dei dati statistici; conto nazionale dei trasporti; sistemi di trasporto a impianti fissi; trasporti esercitati in regime di concessione; sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti terrestri; coordinamento, direzione e controllo delle attività delle direzioni generali territoriali; indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sulle autorità portuali e sulle attività nei porti; demanio marittimo; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e vigilanza sugli enti di settore; rapporti con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di trasporto terrestre, marittimo ed aereo; informatica di servizio, comunicazione istituzionale, consulenza tecnico-informatica alle direzioni generali ed alle strutture facenti capo al dipartimento di cui alla lettera a); coordinamento e propulsione delle attività delle Direzioni generali territoriali.

▪ Le Direzioni generali territoriali, ferme restando le competenze in materia di trasporti attribuite alle regioni, anche a statuto speciale, e alle province autonome di Trento e Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, assicurano, in sede periferica, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni. In particolare, dette Direzioni svolgono le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attività:

- attività in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unità tecniche indipendenti;
- attività in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione;
- attività in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale;
- attività in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale;
- compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
- attività in materia di navigazione interna di competenza statale;
- attività in materia di immatricolazioni veicoli;
- circolazione e sicurezza stradale;
- rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali;
- funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico;
- gestione del contenzioso nelle materie di competenza;
- coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto;
- espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza;
- attività in materia di autotrasporto;
- attività di formazione, aggiornamento e ricerca.

▪ Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 211/2008, svolge le funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

- ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori, organizzando e coordinando le relative attività di formazione, qualificazione ed addestramento;
- gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo;

- esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione marittima, inchieste sui sinistri marittimi e indagini sulle cause e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico e passeggeri, ivi compreso il supporto organizzativo alla Commissione centrale d'indagine sui sinistri marittimi;
- rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione marittima;
- personale marittimo e relative qualifiche professionali; certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo; gestione del sistema informativo della gente di mare;
- coordinamento delle attività, organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto;
- predisposizione della normativa tecnica di settore;
- impiego del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto;
- vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.

Inoltre, in base al medesimo art. 7 sopra richiamato:

- a) il Corpo delle capitanerie di porto svolge, in sede decentrata, le attribuzioni previste dal Codice della navigazione e dalle altre leggi speciali nelle materie di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i servizi informativi e statistici, che esercita il relativo coordinamento funzionale tramite il Comando generale;
- b) il Corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti, prevedendo l'impiego di personale in funzione di collegamento per gli aspetti connessi alle materie di competenza.

Per quanto concerne le risorse umane adibite al funzionamento delle articolazioni centrali e periferiche del Ministero unificato, si precisa che l'art. 14 del DPR n. 211/2008 ha individuato, nell'allegata tabella A, la nuova dotazione organica del personale del Ministero unificato, prevedendo l'istituzione dei ruoli unici del personale dirigenziale e non dirigenziale nei quali dovranno confluire le unità di personale già in servizio presso l'ex Ministero delle infrastrutture e l'ex Ministero dei trasporti. Complessivamente, la dotazione organica del Ministero unificato è stata determinata in:

- n. 326 unità dirigenziali, di cui n. 47 di I fascia e n. 279 di II fascia;
- n. 10154 unità Aree, di cui n. 3894 di Area III, n. 5632 di Area II e n. 628 di Area I.

Rispetto a tale dotazione organica, il personale addetto alle strutture centrali e periferiche del Ministero, nel 2009, è risultato di:

- n. 261 unità dirigenziali, di cui n. 44 di I fascia e n. 217 di II fascia;
- n. 8771 unità Aree, di cui n. 3015 di Area 3, n. 4979 di Area 2 e n. 777 di Area 1.

Al riguardo si allegano:

- il prospetto riassuntivo della dotazione organica del Ministero unificato ai sensi del DPR n. 211/2008, nonché del personale addetto, nell'anno 2009, alle strutture centrali e periferiche dello stesso (tav. 2), con la precisazione che i dati relativi a quest'ultimo sono in corso di elaborazione ai fini del conto annuale 2009 e, pertanto, suscettibili di parziali variazioni;
- il prospetto del medesimo personale suddiviso per categorie professionali e tipologia di contratto lavorativo, con l'indicazione della retribuzione media, come da dati definitivi del Conto annuale 2008 e da dati in corso di elaborazione e suscettibili di parziale modifica ai fini del Conto annuale 2009 (tav. 3).

4. Il quadro degli obiettivi strategici correlati alle priorità politiche, missioni e programmi. Risultati conseguiti.

Come specificato al paragrafo 1, con la direttiva ministeriale del 14 gennaio 2009, n. 12, sono stati fissati, per l'attuazione di ciascuna delle priorità politiche previste dall'atto di indirizzo del 29 luglio 2008, n. 94/3.1, gli obiettivi strategici ed i connessi obiettivi operativi da perseguire, nel medesimo anno, da parte delle strutture ministeriali interessate, in correlazione alle predette missioni e ai connessi programmi del bilancio del Ministero.

Si fornisce in allegato un quadro riepilogativo dei menzionati obiettivi strategici e della loro correlazione con le priorità politiche, le missioni e i programmi sopra specificati (tav. 4), nonché un quadro riassuntivo delle risorse finanziarie stanziata, impegnate e spese nell'anno 2009, in relazione alle medesime missioni e programmi, raffrontate con quelle dell'anno 2008 e, limitatamente agli stanziamenti, con quelle previste per il 2010 e il 2011. (tav. 5).

In proposito, nell'evidenziare che la confrontabilità dei dati è parziale, in quanto alcuni programmi del bilancio 2009 hanno subito variazioni rispetto al 2008, si precisa che gli stessi dati sono stati estrapolati:

- per il 2008, dalla relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario di detto anno,
- per il 2009, da tabelle fornite dalla Ragioneria generale dello Stato;
- per il 2010 e 2011 dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

In ordine ai risultati conseguiti mediante le attività rivolte alla realizzazione di dette priorità politiche e al raggiungimento dei relativi obiettivi strategici, in connessione con le specifiche missioni e i programmi del bilancio, si fa presente quanto segue.

Priorità politica 1 "Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere"

Obiettivi strategici correlati:

- ✓ **"Regolamentazione e monitoraggio delle Grandi Opere e realizzazione di interventi prioritari per lo sviluppo delle infrastrutture"**

L'obiettivo suindicato è correlato a diversi programmi nell'ambito della missione "Infrastrutture pubbliche e logistica", tra i quali rivestono maggior "peso" finanziario il programma "Opere Strategiche ed il programma "Edilizia statale e interventi speciali".

Il primo dei programmi indicati è finalizzato fondamentalmente a dare attuazione alla c.d. "legge obiettivo" n.443/2001, in base alla quale è stato varato un programma di infrastrutture strategiche approvato con delibera CIPE del 21.12.2001, per un costo iniziale di 125,9 miliardi di euro. Successivamente, tale programma è stato modificato e integrato. In particolare, con delibera CIPE n.130/2006, i costi totali del programma sono stati rideterminati in aumento dai predetti 125,9 miliardi di euro a 174,3 miliardi di euro. Con successiva delibera n.69 del 2008, il CIPE ha espresso parere positivo sul DPEF 2009-2013, chiedendo a quest'Amministrazione un aggiornamento sui costi e sulle coperture delle opere inserite nel programma e sullo sviluppo delle iniziative comunitarie, con particolare riferimento alle Reti TEN-T. A seguito del nuovo quadro trasmesso dal Ministero, il CIPE, con delibera n.10 del 6 marzo 2009, ha elaborato la "Relazione sullo stato di attuazione del programma infrastrutture strategiche", nella quale, oltre all'elencazione delle opere deliberate dal CIPE nel periodo 2002-2008 e quantificate in 116,8 miliardi di euro, sono specificati la distribuzione settoriale delle stesse, l'articolazione delle risorse per fonti di finanziamento, le

assegnazioni del CIPE per macro-aree(Centro-Nord-Sud), lo stato di attuazione e il “Crono Programma di Spesa”. Nello specifico, si precisa che la ripartizione di dette opere strategiche per settore di intervento registra il 31,8 per cento delle risorse assegnato ai corridoi ferroviari, il 12,3 alle metropolitane, il 42,7 ai corridoi stradali, il 4 al Ponte sullo Stretto, lo 0,2 ai nodi intermodali (0,69 se si comprendono gli interporti), l'1,3 agli interventi di edilizia, l'1,2 agli schemi idrici.

Circa la ripartizione per aree geografiche, la stessa presenta il 28,24 per cento delle risorse destinato al Sud, il 16,6 al Centro e il 52,01 al Nord.

In sintesi, a fine anno 2009, le opere con disponibilità impegnate risultano pari a 33.189,300 milioni di euro, con l'attivazione di un volano di investimenti pari a 49 miliardi di euro, di cui il 41%, cioè oltre 13 miliardi di euro, è riferibile ad opere collocate nel Mezzogiorno.

Il predetto 41% del totale nazionale del valore delle opere e/o dei progetti con autonomia funzionale è per il 12,3% da riferire a opere completate, per il 18,23% a opere in gara, per il 3,97% a opere affidate e per il 65,5% a opere con lavori in corso.

Gli stessi importi per il Mezzogiorno sono rispettivamente per l'8,78% da riferire a opere completate, per il 27% in gara, per il 2,35% in affidamento e per il 61% con lavori in corso.

Complessivamente, i pagamenti relativi al programma “Opere strategiche” ammontano al 70,5 per cento circa delle autorizzazioni di cassa.

Circa l'altro programma indicato “Edilizia statale e interventi speciali”, si evidenzia che sullo stesso gravano una pluralità di linee di azioni quali l'edilizia penitenziaria, l'edilizia di servizio, gli interventi nelle grandi città, il fondo per Roma Capitale.

1. Edilizia penitenziaria - Programma ordinario

Il costante aumento del numero di detenuti e le mutate esigenze degli stessi rendono necessario un continuo impegno finanziario dello Stato per adeguare, ampliare ed ammodernare le strutture esistenti, nonché per realizzare nuovi istituti penitenziari.

Al riguardo deve precisarsi che i pregressi stanziamenti recati dalle leggi del settore sono stati più volte rimodulati dalle successive leggi finanziarie che hanno disposto lo slittamento di parte delle quote annuali, determinando un rallentamento nell'attuazione del programma in parola. La competenza ad esprimere parere vincolante sul programma è del Comitato Paritetico per l'edilizia penitenziaria, organo collegiale del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia, che ha deliberato, nel corso dell'esercizio finanziario 2005, l'assegnazione di 150 m.e. e, nel corso dell'esercizio 2006, l'assegnazione di 30 m.e.

Per gli esercizi 2007 e 2008 il capitolo di spesa 7473 correlato a detti fondi non è stato più rifinanziato, mentre con la legge finanziaria per l'anno 2008 è stata stanziata la somma di e.20 milioni per il medesimo anno (70 m.e. complessivi nel triennio) per un programma straordinario di adeguamento delle strutture esistenti o di realizzazione di nuovi edifici.

Detti stanziamenti hanno subito però tagli per 15 m.e. nel corso del medesimo esercizio, nonché per il 2009 e 2010 (ridotto rispettivamente a 0,4 m.e. e 5 m.e. circa).

A carico del fondo infrastrutture di cui all'art. 18 lett. B) del decreto legge n. 185/2008 convertito in legge n.2/2009 risultano anche deliberati dal CIPE 200 milioni di euro per l'edilizia penitenziaria, con programma approvato nella seduta del 31 luglio 2009, con riserva di assegnazione.

2. Edilizia demaniale

Il settore si avvale dei finanziamenti previsti annualmente in Bilancio per la realizzazione di interventi su edifici demaniali programmati su base triennale con relativo elenco annuale.

Nell'anno 2009, sono stati approvati i programmi di interventi e assegnate le relative risorse finanziarie per i sotto indicati stanziamenti:

Manutenzione ordinaria edifici pubblici e privati ad uso pubblico (cap.1783- €664.162,00);

Spese per immobili in uso alla Presidenza della Repubblica, Parlamento, Corte Costituzionale, etc. (cap. 7340 - € 23.798.622,00);

Manutenzione straordinaria edifici pubblici e statali (cap. 7341 - € 107.633.000,00)

Eliminazione barriere architettoniche (cap. 7344 - € 11.273.191,00).

I suddetti programmi triennali 2009-2011 predisposti dai competenti Provveditorati Interregionali per le OO.PP. sono stati approvati e pubblicati secondo le disposizioni di legge , nonché sono state assegnate le risorse per l' anno considerato.

In relazione agli stanziamenti previsti per il bilancio 2010 sui capitoli suddetti, si evidenzia che essi risultano ancora decrementati a seguito delle disposizioni della legge n. 133/2008.

3. Programma di Infrastrutture per le Forze di Polizia, ecc.

Per tale settore, l'art. 30 della legge n.166/02 ha autorizzato il finanziamento, con limiti di impegno quindicennali di € 30.000.000, decorrenti dal triennio 2002-2004, per l'attuazione di un programma pluriennale straordinario di interventi, al fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di Finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per il parere sullo schema di programma, sulla base delle proposte pervenute dalle Forze di Polizia, è stato costituito un apposito Comitato. Il programma straordinario di interventi è stato approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e finanze (D.M. n. 760 es. del 7.8.2003, poi aggiornato dal D.M. n. 2047 del 13.7.2005).

Gli 81 interventi previsti in programma sono stati aggiudicati dai competenti Provveditorati Interregionali alle OO.PP., e di conseguenza si è proceduto ad impegnare l'intera serie di annualità decorrente dal 2002, pari a € 5.000.000, la serie di annualità decorrente dal 2003, per e. 10.000.000, e la quota di e. 15.000.000 a valere sulla serie di annualità decorrenti dall'anno 2004.

Sono stati autorizzati i trasferimenti di impegno ai competenti Provveditorati a tutto il 2009, ed assegnate le relative somme in termini di cassa.

4. Attività per Expo Milano 2015

L'art. 14 del decreto legge 25.6.08, n.112, convertito in legge n.133/08 ha autorizzato un finanziamento complessivo di 1.486 milioni di euro, a decorrere dal 2009 fino al 2015, per le opere ed attività connesse per la realizzazione dell'Expo Milano 2015.

Con DPCM 22 ottobre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati istituiti i seguenti organismi per la gestione delle suddette attività:

- tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali;
- Commissario Straordinario delegato dal Governo;

- la società Expo 2015 Spa è stata individuata quale assegnataria dei finanziamenti pubblici per l'attuazione delle predette opere.

Con l'art. 41, comma 16 quinquiesdecies del decreto legge n. 207/08, convertito in legge n. 14/09, è stata prevista l'erogazione a titolo di apporto del MEF al capitale sociale della Expo 2015 Spa di 4 m.e., a carico delle predette risorse, erogazione avvenuta nell'anno 2009.

Risulta integralmente impegnata la prima quota di finanziamento di 30 m.e. per il 2009, comprensiva della suddetta erogazione.

5. Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

Legge n. 139 del 5 febbraio 1992, art. 2, comma 1

La Legge n. 139/92 per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio- economico (legge 798/84), autorizza al concessionario dello Stato "Consorzio Venezia Nuova", per la realizzazione del Piano Generale degli Interventi di competenza dello Stato, da eseguirsi in concessione, nell'ambito della Convenzione Generale rep. n. 7191/1991 tra il Magistrato alle Acque e il Consorzio Venezia Nuova (cap. n. 7187), limiti di impegno quindicennali, con decorrenza dal 1993, di importo pari a 34,86 milioni di euro e limiti di impegno quindicennali, con decorrenza dal 1994, di importo pari a 12,91 milioni di euro, per un importo complessivo dei limiti di impegno, alla fine dei 15 anni, pari a 716,58 milioni di euro.

Il concessionario "Consorzio Venezia Nuova", a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge n. 139/92, con decorrenza dal 1993 e dal 1994, ha stipulato con gli istituti finanziatori due contratti di finanziamento e successivi atti aggiuntivi, che hanno complessivamente reso disponibili 560,26 milioni di euro.

A valere su tali somme, il Magistrato alle Acque ha sottoscritto con il concessionario due Atti Attuativi (rep. n. 7322 del 3.12.1992 e rep. n. 7395 del 23.11.1993) alla Convenzione Generale rep. n. 7191/1991, e alcuni atti aggiuntivi agli Atti Attuativi stessi, per un importo complessivo di 560,26 milioni di euro.

Per l'Atto attuativo 7322/92 e per l'Atto 7395/93, è previsto il protrarsi delle rispettive autorizzazioni di spesa fino ad esaurimento negli anni 2007 e 2008.

Legge n. 139 del 5 febbraio 1992, art. 2, comma 4

Il sistema di realizzazione dei lavori per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna prevede interventi diretti da parte delle amministrazioni dei Comuni di Venezia e di Chioggia, della Provincia di Venezia, nonché di altre istituzioni locali minori e religiose, finanziati attraverso il ricorso al mutuo con istituti di credito; quest' Amministrazione provvede all'estinzione delle relative rate di ammortamento.

Il medesimo sistema prevede, altresì, il ricorso di interventi diretti del Magistrato alle Acque di Venezia, da attuare attraverso il regime della concessione.

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI FINANZIAMENTI

CAP. 7186: milioni di euro 116,17 ;

CAP. 7187: milioni di euro 2705,27;

CAP. 7188: milioni di euro 2683,51

T O T A L E milioni di euro 5504,95

AMMONTARE ANNUALE DEI FINANZIAMENTI PER IL 2009

CAP. 7186 7,7 m.e.

CAP. 7187	132,5 m.e.
CAP. 7188	150,7 m.e.
TOTALE	euro 312,00 milioni.

Nel corso dell'esercizio 2009, sono state erogate le seguenti somme: cap. 7186 pagato 10,55 m.e.; cap. 7187 assegnazione 132,84 m.e.; cap. 7188 pagato 153,33 m.e.

LEGGE N. 798 del 29 novembre 1984, art. 3 , p. a)

Lo stanziamento iniziale (238 miliardi di vecchie lire, pari a 122,9 m.e.) previsto dalla legge sopra citata per studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna risulta oramai esaurito.

Parte dei fondi stanziati con l'art.1, comma 944, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) sono stati resi disponibili per la suddetta finalità sul capitolo di spesa 7197.

Dette disponibilità risultano quantificate in 24,5 m.e. per l'anno 2007, 5 m.e. per l'anno 2008, 5 m.e. per l'anno 2009, a seguito di apposita delibera di ripartizione del Comitato per la Salvaguardia di Venezia.

Del suddetto rifinanziamento, una quota pari a 35,5 m.e. risulta destinata direttamente alla Regione Veneto, mentre la restante quota parte di 45 m.e. viene resa disponibile mediante stanziamento sul capitolo di spesa 7198, in relazione ad interventi a favore dei Comuni di Venezia, Cavallino-Treporti e Chioggia.

Nel corso dell'esercizio 2009 sono state erogate le seguenti somme: cap. 7197 assegnazione 14,96 m.e.; cap. 7198 pagato 4,06 m.e.

6. Interventi urgenti e indifferibili per Reggio Calabria

La legge 5 luglio 1989, n. 246, promuove e regola il finanziamento e la realizzazione di "Interventi urgenti ed indifferibili, di preminente interesse nazionale, per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria" attraverso un fondo complessivo di 0,31 miliardi di euro istituito nel 1990.

Tale dotazione finanziaria è suddivisa in 0,13 miliardi di euro per l'immediata realizzazione degli interventi di diretta competenza gestionale del Sindaco di Reggio Calabria e in 0,38 miliardi di euro per ulteriori interventi integrativi, la cui individuazione fa capo al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro dei lavori pubblici, ora delle infrastrutture e dei trasporti .

Alla programmazione degli interventi, alla ripartizione del suddetto fondo e alla determinazione dello stanziamento relativo a ciascun intervento ha provveduto un Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui fanno parte il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Calabria, il Presidente della Provincia ed il Sindaco di Reggio Calabria.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra l'altro, vigila sull'attuazione del programma e a tal fine si avvale di una Commissione.

Le originarie risorse finanziarie sono state in termini di limiti di impegno incrementate con vari provvedimenti, l'insieme di tali limiti di impegno sviluppa risorse finanziarie aggiuntive per circa 136 milioni di euro, pari ad oltre 134,28 milioni di euro da destinarsi alla prosecuzione degli interventi di cui alla legge speciale n. 246/89 per la città di Reggio Calabria.

Con il bilancio 2005 è stato stanziato un ulteriore limite di impegno di 8 m.e.

Nel corso dell'esercizio 2009, si è proceduto ad erogazioni pari a circa 25,7 m.e.

7. Ulteriori Leggi Speciali

Nel 2009 per le province di Como e Varese (cap. 7502) sono stati effettuati impegni per un importo di euro 4,3 milioni, nonché pagamenti per 4,3 m.e.

Per il Comune di Genova si è proceduto al pagamento della somma di euro 1,5 milioni. In chiusura di esercizio il M.E.F. ha riassegnato la somma di 50 m.e. circa, per le quote da trasferire successivamente al predetto Comune, per interventi infrastrutturali locali.

8. Interventi per “Roma Capitale”

La legge 15 dicembre 1990, n. 396 individua i seguenti obiettivi di preminente interesse nazionale per l’assolvimento da parte della città di Roma del ruolo di Capitale della Repubblica:

- sistema Direzionale Orientale (SDO), rilocalizzazione delle sedi della P.A. e connesse infrastrutture;
- conservazione del patrimonio monumentale, archeologico artistico e naturalistico;
- tutela dell’ambiente e risanamento idro-geologico sanitario;
- dotazione di servizi e infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana;
- qualificazione delle Università e dei centri di ricerca;
- costituzione di un Polo europeo dell’industria, dello spettacolo e della comunicazione;
- sistemazione delle Istituzioni internazionali operanti in Italia e presenti a Roma.

Il programma in sintesi

Il programma di Roma Capitale è costituito a tutto il 2000 da oltre 300 interventi dotati di assegnazione finanziaria, a cui si aggiungono circa 400 interventi privi di finanziamento, inseriti nel programma Roma Capitale ai soli fini procedurali.

Situazione Fondo Roma Capitale

La dotazione complessiva del Fondo Roma Capitale (mld di Lire), risulta così costituita:

Fondi periodo 1990-2000: = 1.691 mld

	es. fin.	2001	2002	2003	2004	
Fondi recati dalla finanziaria 2001:	Lire	170	170	190	-	= 530 mld
Fondi recati dalla finanziaria 2002:	Lire	-	50	110	200	= 360 mld
	Lire	170	220	300	200	= 890 mld

	Pari a Euro	87,8	113,6	154,9	103,3	= 459,6 mil €
Fondi recati dalla finanziaria 2003:€		-	-	30	-	
Totale €				184,9		

Fondi recati dalla finanziaria 2005:€. 80 70 = 150 mil €

Negli esercizi finanziari 2007 e 2008 gli stanziamenti annuali effettivi sono stati entrambi pari a 212,5 m.e ; per il 2009 137,7 m.e.

Complessivamente, i pagamenti relativi al programma “Opere strategiche” ammontano al 70,5 per cento circa delle autorizzazioni di cassa, mentre i pagamenti del programma “Edilizia statale e interventi speciali” ammontano al 77,8 per cento circa delle autorizzazioni di cassa.

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno riferire approfonditamente in ordine ad un'altra importante linea di attività connessa all'obiettivo strategico in esame, ossia il monitoraggio della corretta attuazione delle norme contenute nel decreto legislativo n. 163/2006- codice dei contratti, anche ai fini di una maggiore concorrenza e tutela del consumatore. Attraverso l'esame dei quesiti pervenuti concernenti le problematiche applicative delle norme in materia di contratti pubblici, si è verificato l'impatto sugli operatori e sul mercato degli appalti, del nuovo sistema normativo e si sono valutate le eventuali modifiche da apportare alle norme vigenti. Inoltre, l'attività ha interessato anche l'esame e la valutazione della compatibilità delle norme regionali con la normativa nazionale ed in particolare con il citato codice dei contratti pubblici; nei casi in cui si è rilevata incompatibilità costituzionale, si è investito della questione, per le iniziative di competenza, il Dipartimento affari giuridici e legislativi della PCM.

In attuazione, poi, delle disposizioni degli artt. 66,122,124, del d.lgs.163/2006, che prescrivono l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare on line i bandi di gara, si è monitorato anche l'afflusso al sito www.serviziopubblici.it, avvenuto tramite le moltissime abilitazioni e si è assicurato un costante supporto tecnico-giuridico alle Amministrazioni richiedenti, al fine di conferire uniformità di indirizzi nel rispetto dei principi di legittimità, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità e di evitare molteplicità di interpretazioni e di soluzioni operative, nocive al buon andamento delle amministrazioni in ordine alla corretta applicazione e alle conseguenti modalità operative delle disposizioni contenute nel d.lgs 163/06.

A seguito del monitoraggio effettuato, delle segnalazioni pervenute dagli operatori del settore e delle osservazioni della Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana in ordine alla trasposizione delle direttive in materia di contratti pubblici nel Codice dei contratti (lettera di messa in mora n. 2007/2039), della sentenza della Corte di giustizia CE 15 maggio 2008 relativa all'esclusione automatica delle offerte anomale nei contratti sotto soglia, nonché delle osservazioni, relative alle norme primarie, formulate dal Consiglio di Stato nel parere n. 3262 del 2007, reso sullo schema di regolamento di esecuzione ed attuazione del codice ex articolo 5, e delle osservazioni della Corte dei conti contenute nel parere n. 51/I del 26 maggio 2008, è stato emanato il terzo decreto legislativo correttivo (d.lgs n. 152/08) che ha risolto alcune problematiche conseguenti anche al mancato coordinamento delle varie disposizioni presenti nel codice dei contratti pubblici, quali, ad esempio:

- la possibilità, anche per servizi e forniture, che gli operatori economici possano presentare in sede di gara una cauzione ridotta (dimezzata), qualora in possesso della certificazione di qualità; la nuova disposizione legislativa serve a garantire la "par condicio" tra gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità, sia che si tratti di appalto di lavori che di servizi e forniture;
- in tema di avvalimento, la previsione secondo cui, per i lavori, in linea generale, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria ma le stazioni appaltanti, in considerazione dell'importo dell'appalto o della specialità delle lavorazioni, possono prevedere l'avvalimento di più imprese ausiliarie, mantenendo il divieto di frazionamento dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativo, mentre, per servizi e forniture l'avvalimento è completo;
- il chiarimento relativo alle disposizioni transitorie in materia di appalto di progettazione ed esecuzione;
- in materia di comunicazioni, il chiarimento che le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di comunicare ai candidati tutte le decisioni relative all'aggiudicazione di un appalto, compresi i motivi per i quali non hanno aggiudicato l'appalto medesimo o non concluso un accordo quadro;

- con riferimento all'offerta economicamente più vantaggiosa, la previsione che la commissione giudicatrice non ha più la possibilità di fissare, discrezionalmente, i criteri motivazionali per attribuire i punteggi minimo e massimo.
- in relazione alle aste on-line, il chiarimento che le operazioni di valutazione delle offerte, prima dell'asta elettronica, debbono avvenire in seduta riservata per impedire che le imprese incontrandosi, in seduta pubblica, possano accordarsi per i rilanci delle offerte durante l'asta elettronica;
- le nuove disposizioni in tema di finanza di progetto, che, in sintesi, prevedono diverse procedure utilizzabili al fine di dare attuazione a detto istituto, che possono essere attivate sia ad iniziativa dell'Amministrazione, mediante la pubblicazione di un bando, sia ad iniziativa di soggetti privati, mediante la formulazione di una proposta rivolta all'amministrazione aggiudicatrice.

Dopo l'emanazione del terzo decreto correttivo sono state affrontate, insieme agli operatori di settore (stazioni appaltanti, associazioni di categoria), ulteriori criticità attinenti soprattutto alla semplificazione dell'attività amministrativa e allo snellimento delle procedure, con particolare riferimento all'individuazione delle offerte anomale, già, peraltro, oggetto di modifica nel terzo decreto correttivo, nel quale si chiariva che, solo all'esito del procedimento di verifica progressiva delle offerte presunte anomale, la stazione appaltante dovesse dichiarare le eventuali esclusioni e l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala. Le ulteriori criticità sono state risolte con la modifica di parte degli artt. 86, 87 e 88 del d.lgs n. 163/06 ad opera della legge n. 102 del 2009 che, oltre a prevedere un ulteriore snellimento dell'intera procedura di anomalia con riferimento ai termini, in particolare, ha soppresso l'obbligo di presentazione per i concorrenti delle giustificazioni in sede di offerta, per cui le giustificazioni possono essere richieste soltanto ex post.

Un'ulteriore criticità è stata risolta con la legge n. 166 del 2009 ed ha riguardato le modifiche all'art. 34, c. 2 e all'art. 38, c. 2 del d.lgs n. 163/06 in relazione alle situazioni di controllo con altre imprese, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile. Ciò per venire incontro alle osservazioni della Corte di giust. CE, sez. IV, 19 maggio 2009 C-538/07 che, pronunciandosi sul d.lgs. n. 157/1995 ha ritenuto incompatibile con il diritto comunitario (e segnatamente con la direttiva 92/50/CEE) la disciplina nazionale che vieta in assoluto la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese che sono tra loro in una situazione di collegamento. La Corte di giustizia CE ha rilevato che la legislazione italiana prevede una esclusione <<automatica>>, in quanto il solo fatto che vi sia una situazione di controllo preclude la partecipazione alla medesima gara e obbliga la stazione appaltante a dichiarare l'esclusione: tale automatismo, secondo la Corte, implica una presunzione assoluta di reciproca influenza nella formulazione delle offerte in gara, ostacolando la libera concorrenza nel mercato comunitario, e contrastando, quindi, con il principio di proporzionalità. Pertanto, ad avviso della Corte, la disciplina è illegittima perché non lascia a tali imprese la possibilità di dimostrare che, nel loro caso, non sussistono reali rischi di insorgenza di pratiche atte a minacciare la trasparenza e a falsare la concorrenza tra gli offerenti.

Dall'esperienza applicativa delle disposizioni del codice dei contratti, sono emerse anche alcune criticità con riferimento alle cause di esclusione in sede di gara per l'affidamento dei contratti pubblici. Ci si riferisce, in particolar modo, al possesso dei requisiti di ordine generale disciplinati all'art. 38 del medesimo codice. Pertanto, questo Ministero ha proposto, in sede di disegno di legge comunitaria 2010, alcune modifiche al citato articolo, attualmente, non ancora recepite.

Tali modifiche, sono volte a chiarire, innanzitutto, che non rilevano, ai fini dell'esclusione

dalla partecipazione alle gare, tutte le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione, l'estinzione del reato, o la revoca della sentenza. Inoltre, sono volte a dare maggiormente attuazione all'articolo 45, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2004/18/CE, che prevede, in particolare, che può essere escluso dalla partecipazione alla gara ogni operatore economico "che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste a norma della presente sezione o che non abbia fornito dette informazioni".

Infatti, l'attuale formulazione della lettera h) dell'art. 38 prevede, rispetto alla disposizione comunitaria di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2004/18/CE, una causa di esclusione diversa e più severa, in quanto si riferisce all'esclusione dalla singola gara non per le false o omesse dichiarazioni in quella gara, bensì per pregresse false dichiarazioni rese in altre gare nel periodo precedente; il diritto comunitario, per comportare l'esclusione, esige la gravità di tali false dichiarazioni, per cui con la modifica proposta si demanda all'Autorità di vigilanza l'accertamento che tali false dichiarazioni siano imputabili a colpa grave o dolo ai fini dell'interdizione a partecipare alle gare; solo in esito alla valutazione circa la sussistenza di dolo o colpa grave, l'Autorità ordina l'iscrizione nel Casellario, che costituisce causa ostativa alla partecipazione non solo alle gare ma anche all'affidamento del subappalto per un successivo periodo della durata di un anno.

Sono, poi, introdotte modifiche volte a fornire univoci elementi ai fini della valutazione della gravità delle violazioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro, chiarendo che si intendono gravi le valutazioni stabilite quali ostative ai fini del rilascio del durc. Ancora, il legislatore interviene proponendo la soppressione della lettera m-bis) – dell'art. 38 - che comporta un'interdizione *sine die* alla partecipazione alle gare, in contrasto con il principio della proporzionalità della sanzione. Infine, è prevista una riformulazione del comma 2 dell'art. 38 già modificato, come detto sopra, con legge n. 166 del 2009 in tema di collegamento sostanziale di cui comma 1, lett. m-quater).

Tale nuova formulazione è volta ad assicurare una maggiore salvaguardia all'autonomia dell'offerta e a meglio chiarire gli adempimenti del concorrente riguardo al contenuto delle dichiarazioni in ordine ad eventuali situazioni di controllo con altre imprese, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, responsabilizzando il concorrente per le dichiarazioni rese e la stazione appaltante per la verifica di situazioni di eventuale collegamento tra i partecipanti alla gara, ai fini dell'accertamento dell'imputabilità o meno di più offerte ad un unico centro decisionale. Con la modifica, ai fini di una semplificazione procedurale, viene eliminato l'obbligo di presentazione della documentazione volta ad escludere la riconducibilità di più offerte ad un unico centro decisionale, fermo restando che spetta poi alla stazione appaltante, in ogni caso, accertare che le offerte non siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi.

Per completezza di informazione si ritiene utile riassumere l'attività svolta per la predisposizione dello schema di regolamento previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, che contiene la disciplina esecutiva ed attuativa delle disposizioni normative della fonte codicistica primaria. Si evidenzia, però, che, nelle more dell'entrata in vigore del citato regolamento, non vi sono vuoti normativi, rimanendo in vigore, ovviamente in quanto compatibili, le attuali norme regolamentari che disciplinano i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Sul versante oggettivo, i confini contenutistici del regolamento vengono tracciati dall'articolo 5, comma 5, che indica un elenco analitico di profili disciplinatori di competenza regolamentare, e si riferisce, nel contempo, alle materie per le quali la fonte regolamentare è di volta in volta richiamata da specifiche norme codicistiche.

L'iter normativo previsto dall'articolo 5, comma 4, del Codice è il seguente: il regolamento

è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie (ora Ministro delle politiche europee), dell'ambiente (ora Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare), per i beni culturali e ambientali (ora Ministro dei beni e attività culturali), delle attività produttive (ora Sviluppo economico), dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Il medesimo comma 4 stabilisce altresì che con la medesima procedura, ora evidenziata, si provvede alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.

Un primo testo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 21.12.2007 ed emanato con DPR del 28.1.2008, per poi, a seguito del rilievo della Corte dei Conti n. 51/I del 26 maggio 2008, intervenuto nelle more della pubblicazione, essere ritirato dal Ministro pro tempore.

Successivamente, l'iter è stato riavviato e sono stati recepiti i pareri dei ministeri concertanti, del Consiglio Superiore ll.pp (parere n. 159/08 nell'adunanza del 19.12.2008), dell'Autorità per la vigilanza (pur non prescritto dal codice - in data 18.12.2008), della Conferenza unificata e dell'ANCI (pur non prescritto dal codice - parere acquisito nella seduta del 25 marzo 2009). Inoltre, il Ministro in carica, al fine di assicurare un ulteriore confronto con gli operatori economici e le stazioni appaltanti, ha istituito, presso l'Ufficio di Gabinetto, un tavolo tecnico, finalizzato, altresì, a potenziare gli strumenti di trasparenza delle procedure.

Il testo dello schema di regolamento, poi, è stato approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri in data 17.12.2009 ed è attualmente al Consiglio di Stato per il prescritto parere (da esprimersi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato).

Infine, con riferimento al contenzioso insorto, per quanto di competenza, si segnala che dall'analisi di tale contenzioso (ricorsi straordinari al Capo dello Stato), non rilevante nel numero, si può dedurre che lo stesso, in gran parte, è stato causato da una errata applicazione, sia da parte delle stazioni appaltanti ma maggiormente dagli operatori del settore, della normativa di riferimento e non dalle disposizioni legislative in sé.

- ✓ ***Individuazione delle problematiche connesse con la pianificazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture idriche, idrauliche ed elettriche aventi un rilevante impatto, non solo ambientale, sul territorio***
- ✓ ***“Armonizzazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali”***

I due obiettivi sopra indicati afferiscono al programma “Sicurezza vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture”. Allo stesso programma afferiscono altri due obiettivi strategici relativi, però, alla priorità politica 3 “Sicurezza”: “Predisposizione di linee guida per il collaudo tecnico-amministrativo, statistico e tecnico-funzionale delle opere”, “Studio delle problematiche ambientali connesse con la manutenzione delle dighe esistenti”. Risultando questi ultimi strettamente connessi con quelli in esame facenti capo alla priorità politica 1 “Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere”, si indicheranno in questo ambito il complesso delle attività poste in essere per il loro raggiungimento dalla competente struttura ministeriale a cui gli stessi obiettivi sono stati assegnati, ossia il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'attività consultiva del Consiglio Superiore si esplica attraverso l'espressione di pareri obbligatori sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, ai sensi dell'art.127 del

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

Per i progetti delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, ai sensi della legge 21.12.2001, n.443, il Consiglio Superiore esprime parere sui progetti preliminari.

Il Consiglio Superiore, inoltre, ove richiesto dagli Organi competenti, esprime parere:

- sui progetti delle opere pubbliche o di interesse pubblico di competenza statale, ai sensi delle disposizioni vigenti sulle costruzioni e infrastrutture strategiche;
- sulle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, sulle linee generali della programmazione delle grandi reti di interesse nazionale, portuali ed aeroportuali e sulle vie di navigazione di interesse nazionale, sui programmi di lavori pubblici.

Nel corso del 2009, sono stati trattati complessivamente n. 247 pareri ed esaminati progetti di infrastrutture per circa 4 miliardi di euro.

Al riguardo, meritano di essere segnalati i progetti relativi alle infrastrutture strategiche individuate nell'ambito della cosiddetta "Legge obiettivo" (legge 443/2001).

Nel corso delle adunanze di Assemblea generale, il Consiglio Superiore ha esaminato i seguenti progetti previsti nel programma della "Legge obiettivo":

- Potenziamento del raccordo Salerno - Avellino compreso l'adeguamento della SS7 e 7bis fino allo svincolo di Avellino est dell'A16;
- Metropolitana Linea C – Tratta T3 – Fori imperiali/Colosseo – San Giovanni - Roma

Si segnalano, altresì, i seguenti progetti:

- Piano regolatore portuale del Porto di Piombino;
- Completamento collegamento Contursi – Grottaminarda tra le Autostrade NA-BA e SA-RC;
- Biblioteca europea di informazione e cultura – Milano;
- Ampliamento del parcheggio interrato da realizzarsi in Piazza Cavour - Roma ;
- Piano regolatore portuale del Porto di Messina;
- Piano integrato di sviluppo urbano sostenibile "Lucca Dentro";
- Ristrutturazione del parcheggio interrato al di sotto dell'area del Galoppatoio di Villa Borghese– Roma.

Inoltre, l'Assemblea generale si è espressa sulla Proposta di aggiornamento del D.M. 24 marzo 1982, recante "Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento", importante testo normativo che completa l'aggiornamento normativo tecnico in materia di dighe.

Altri importanti argomenti esaminati dall'Assemblea generale e dalle Sezioni riguardano:

- Progetto definitivo del parcheggio di interscambio a Dinagro - Genova;
- Realizzazione complesso polifunzionale della Polizia di Stato – Palermo;
- Piano regolatore portuale del Porto di Ponza;
- Piano regolatore portuale del Porto di Taranto.

Particolare rilievo per il raggiungimento dei predetti obiettivi strategici ha avuto, altresì, l'attività svolta dal Servizio tecnico centrale nel settore della qualificazione e certificazione dei prodotti da costruzione, operante all'interno del Consiglio medesimo.

Si riportano di seguito le principali attività svolte nel 2009 da detto Servizio nel settore della qualificazione e della certificazione:

- emissione di 3 nuovi Benestare tecnici europei, di cui alla Direttiva 89/106/CEE, relativamente a sistemi per la precompressione a cavi post tesi del calcestruzzo;
- emissione di 2 nuovi attestati di conformità CE (marcature CE), di cui alla Direttiva 89/106/CEE, rilasciata su Benestare Tecnico Europeo ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del DPR

- 246/93;
- 6 istruttorie per il mantenimento e vigilanza di attestati di conformità CE (marcature CE), di cui alla Direttiva 89/106/CEE e DPR 246/93, in corso di validità rilasciate su appoggi strutturali, laminati a caldo di acciaio e ancoranti per uso strutturale
 - 20 atti di abilitazione ad Organismi di certificazione, ispezione e prova ai fini della marcatura CE, di cui alla Direttiva 89/106/CE, relativamente ad aggregati, geotessili, elementi prefabbricati, cementi, calci, miscele bituminose, additivi per calcestruzzi, prodotti siderurgici, murature, materiali stradali, ecc.;
 - 200 atti di istruttoria per il rilascio di abilitazioni ad Organismi di certificazione, ispezione e prova ai fini della marcatura CE, di cui alla Direttiva 89/106/CE, relativamente ai materiali e prodotti sopra indicati;
 - 5 atti di autorizzazione ad Organismi per la certificazione del controllo di produzione in fabbrica per il calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, di cui al p. 11.2.8 del D.M. 14.01.2008;
 - 59 atti di istruttoria per il rilascio di autorizzazione ad Organismi per la certificazione del controllo di produzione in fabbrica per il calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, di cui al p. 11.2.8 del D.M. 14.01.2008;
 - 30 atti di autorizzazione per il rilascio di nuova concessione e/o rinnovo di abilitazioni a laboratori di prove sui materiali da costruzione di cui all'art.20 della legge 1086/1971 e all'art. 59 del DPR 380/2001;
 - 136 atti di istruttoria per il rilascio di nuova concessione e/o rinnovo di abilitazioni a laboratori di prove sui materiali da costruzione di cui all'art.20 della legge 1086/1971 e all'art. 59 del DPR 380/2001;
 - 4 atti di autorizzazione per il rilascio di nuova concessione e/o rinnovo di abilitazioni a laboratori di prove geotecniche di cui all'art.8 del DPR 246/1993 e all'art. 59 del DPR 380/2001;
 - 64 atti di istruttoria per il rilascio di nuova concessione e/o rinnovo di abilitazioni a laboratori di prove geotecniche di cui all'art.8 del DPR 246/1993 e all'art. 59 del DPR 380/2001;
 - 81 attestati di qualificazione di acciai da costruzione ai sensi della vigente normativa tecnica per le costruzioni;
 - 117 atti di istruttoria per il rilascio di attestati di qualificazione di acciai da costruzione ai sensi della vigente normativa tecnica per le costruzioni e verifica periodica;
 - 7 atti di istruttoria relative al rilascio delle attestazioni di deposito di giunti e sistemi di ancoraggio;
 - 330 atti di istruttoria relativi al rilascio dell'attestazione di deposito, di rinnovo ovvero di qualificazione riguardanti manufatti in cemento armato e/o cemento armato precompresso prefabbricati in serie dichiarata;
 - 87 attestazioni di deposito, di rinnovo ovvero di qualificazione riguardanti manufatti in cemento armato e/o cemento armato precompresso prefabbricati in serie dichiarata;
 - 11 atti di istruttoria relativi al rilascio dell'attestazione di deposito, di rinnovo ovvero di qualificazione riguardanti manufatti in cemento armato e/o cemento armato precompresso prefabbricati prodotti in serie controllata;
 - 6 attestazioni di deposito, di rinnovo ovvero di qualificazione riguardanti manufatti in cemento armato e/o cemento armato precompresso prefabbricati prodotti in serie controllata;
 - 8 atti di istruttoria relativi al rilascio della certificazione di idoneità tecnica di sistemi costruttivi prefabbricati, di cui alla legge 1086/1971 e alla legge 64/1974;
 - 3 certificazioni di idoneità tecnica di sistemi costruttivi prefabbricati, di cui alla legge 1086/1971 e alla legge 64/1974;